

ASSOCIAZIONE DELLA PROPRIETA' EDILIZIA DELLA PROVINCIA DI PISA

Via Dalmazia n. 6 -56126 - PISA

Tel. 050/561798

STATUTO

DENOMINAZIONE E SCOPO



ART. 1 - E' costituita in Pisa, l'Associazione Proprietà Edilizia della Provincia di Pisa. L'Associazione può istituire delegazioni nei Comuni della provincia; può partecipare con altre Associazioni Provinciali alla costituzione della Federazione Regionale e aderisce alla Confederazione Italiana della Proprietà Edilizia.

ART. 2 - L'Associazione non ha carattere politico. Essa, attraverso l'attività svolta dalla Sede Provinciale e dalle Delegazioni istituite nei Comuni della Provincia, ha lo scopo in armonia con gli interessi del Paese:

- a) di curare la tutela degli interessi generali della Proprietà Edilizia e lo sviluppo tecnico ed economico di essa;
- b) di studiare i problemi giuridici, tributari, tecnici, economici, sociali e sindacali che interessano la proprietà edilizia e promuoverne la risoluzione;
- c) di dare consulenza ai soci nel campo immobiliare (legale, amministrativo, tecnico e tributario, etc.)
- d) di promuovere la costituzione di speciali Enti diretti a conseguire l'incremento ed il miglioramento della Proprietà Edilizia;
- e) di sviluppare la propria funzione accomunandosi, pur mantenendo la propria individualità, con associazioni similari.
- f) L'Associazione potrà partecipare a organismi e commissioni di enti pubblici e privati.

SOCI

ART. 3 – Possono far parte dell'Associazione le persone e gli Enti che abbiano la proprietà di immobili o ne godano l'usufrutto, coloro che condividono le finalità dell'Associazione Proprietà Edilizia, nonché i condomini e i proprietari di aree fabbricabili ed anche i soci delle associazioni accomunate di cui all'art. 2 comma e).

ART. 4 – La domanda di ammissione a socio deve indicare le generalità del richiedente, l'indirizzo e la dichiarazione di osservare lo Statuto e di uniformarsi alle deliberazioni adottate dagli organi direttivi dell'associazione in conformità del medesimo. Nel caso di iscrizione di condomini, la domanda di ammissione a socio deve essere presentata e sottoscritta dall'Amministratore di Condominio pro tempore e deve contenere i medesimi dati sopra indicati; i singoli condòmini facenti parte di un condominio iscritto all'Associazione, hanno diritto agli stessi servizi resi in favore degli altri soci, previo pagamento di un ticket da corrispondere per ciascun servizio richiesto, secondo gli importi determinati dal Consiglio Direttivo.

Ove un nuovo socio aderisca all'Associazione negli ultimi tre mesi dell'anno la quota associativa si intenderà versata per l'anno successivo.

Sull'accettazione della domanda di ammissione a socio delibera discrezionalmente il Consiglio Direttivo.

La quota associativa non è trasmissibile ad eccezione di successione a causa di morte.

ART. 5 – Le quote associative, vengono deliberate dall'assemblea o, per delega, dal Consiglio direttivo e il loro ammontare deve garantire il buon andamento degli uffici e coprire le spese ordinarie e straordinarie dell'associazione a seconda dei

bilanci consuntivi e preventivi.

ART. 6 – La qualità di socio si perde oltre che per dimissioni:

- a) per recesso
- b) per morte;
- c) per morosità protrattasi per due anni;
- d) per incompatibilità con le finalità dell'Associazione (contrasto con quanto stabilito dall'art. 2 lett. a-f) accertata e deliberata dal Consiglio con la maggioranza dei 2/3 dei componenti;
- e) per indegnità a giudizio del Consiglio direttivo.

ART. 7 – Il socio che si è reso incompatibile o indegno di appartenere all'associazione può essere radiato mediante deliberazione del Consiglio Direttivo approvata con la maggioranza di due terzi dei votanti che sarà comunicata all'interessato con raccomandata A/R.

Contro tale provvedimento l'interessato può ricorrere al Collegio dei Probiviri entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione e l'espulsione dovrà essere confermata o revocata da almeno due terzi dei componenti il collegio dei Probiviri.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 8 – Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea Generale;
- b) la Giunta Esecutiva;
- c) il Consiglio Direttivo;
- d) il Collegio dei Probiviri;
- e) il Collegio dei Revisori dei Conti;

Tutte le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso spese sostenute e documentate in relazione all'espletamento dei compiti derivanti dalla carica.



AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI PISA
UFFICIO TERRITORIALE DI PISA

28 OTT. 2015

SERIE III
Registrato

ASSEMBLEA

ART. 9 – L'Assemblea generale è costituita da tutti i soci in regola con il pagamento della quota annua di associazione. Essa si riunisce ordinariamente una volta all'anno e straordinariamente quando lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo a maggioranza dei due terzi dei votanti o ne sia fatta richiesta da almeno un decimo dei soci in regola con il pagamento della quota annua di associazione.

ART. 10 – L'avviso di convocazione è diramato dalla Presidenza almeno dieci giorni prima della riunione. La convocazione avviene mediante avviso spedito, anche a mezzo posta elettronica, a tutti i soci o pubblicato in almeno un quotidiano che riporti la cronaca di Pisa e Provincia; per i soci che risiedono fuori Provincia verrà data comunicazione per posta ordinaria o per posta elettronica.

ART. 11 – L'Assemblea è valida in prima convocazione quando sia presente o rappresentata la maggioranza dei soci che hanno diritto a parteciparvi. Trascorsa un'ora essa però è valida, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti, anche per delega, purché non inferiore a quello dei componenti del Consiglio Direttivo.

ART. 12 – E' consentito ai Soci in regola con la quota associativa di farsi rappresentare mediante delega scritta conferita ad altro socio che abbia diritto a partecipare all'assemblea, ma ciascun socio non può ricevere più di tre deleghe.

ART. 13 – L'Assemblea generale è presieduta dal Presidente dell'Associazione (in sua assenza dal Vice Presidente vicario) che relazionerà sull'attività svolta durante l'anno dal Consiglio Direttivo. Il Segretario dell'Assemblea ha l'incarico di redigere il processo verbale della riunione, che trascritto in apposito registro, firmerà insieme al Presidente.

ART. 14 – Spetta all'Assemblea Straordinaria: deliberare sulle eventuali

modifiche dello Statuto, sullo scioglimento dell'Associazione e su tutte le altre materie previste dal codice civile.

Spetta all'assemblea ordinaria:

- a) discutere e deliberare sulle questioni di indirizzo generale dell'associazione e sugli atti di maggiore importanza per l'attività da svolgere;
- b) discutere ed approvare la relazione annuale del Presidente, il bilancio consuntivo dell'anno precedente con la relazione dei revisori dei Conti e il bilancio preventivo dell'anno in corso
- c) discutere e deliberare su qualsiasi altro argomento posto all'ordine del giorno.

ART. 15 – Le deliberazioni dell'assemblea sono adottate a maggioranza dei voti espressi, sia in prima che in seconda convocazione, per acclamazione o per alzata di mano.

In caso di parità di voti prevale quello del Presidente, salvo che la votazione sia avvenuta per scrutinio segreto.

Per le deliberazioni dell'Assemblea Straordinaria si richiede la maggioranza di due terzi dei voti espressi, sia in prima che in seconda convocazione.

ART. 16 – Ogni triennio, entro il mese di Novembre dell'anno in cui il Consiglio scade, è convocata l'assemblea degli iscritti per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo, dei Probiviri e Revisori dei conti di cui tre effettivi. L'Assemblea sceglie tra i presenti non appartenenti al Consiglio uscente, il Presidente, il Segretario e due scrutatori di seggio. La votazione avviene per schede a scrutinio segreto. Qualora la votazione avvenga per schede a scrutinio di lista la votazione stessa può avvenire per alzata di mano. Sono eleggibili tutti gli iscritti all'associazione compresi i consiglieri uscenti. Ultimate le operazioni di voto e dello scrutinio delle schede, il Presidente comunica all'Assemblea i nomi dei consiglieri e dei revisori

dei conti eletti. A parità dei voti è proclamato eletto il socio con maggiore anzianità di iscrizione alla Associazione.

ART. 17 – L'assemblea non potrà distribuire, anche in modo indiretto durante la vita dell'Associazione, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla Legge.

GIUNTA ESECUTIVA

ART. 18 – La Giunta Esecutiva è composta dal Presidente, Vice Presidente Vicario, Vice Presidente e Tesoriere, le decisioni della Giunta Esecutiva dovranno essere portate per la ratifica alla prima riunione del Consiglio Direttivo.

CONSIGLIO DIRETTIVO

ART. 19 - Il Consiglio Direttivo è composto da nove membri eletti dall'assemblea. La riunione è valida quando siano presenti almeno cinque membri; le delibere vengono adottate con la maggioranza degli aventi il diritto al voto presenti tra quelli eletti. Esso elegge a scrutinio segreto nel proprio seno il Presidente, due Vice Presidenti, di cui uno con funzioni di vicario e il Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo assiste il Presidente nell'attività dell'Associazione, discutendo i problemi sorti da tale attività, sempre in conformità alle deliberazioni adottate dall'Assemblea; prepara la relazione annuale per l'Assemblea e, in casi di urgenza, adotta le deliberazioni necessarie anche in materia di competenza dell'Assemblea, alla quale dovrà riferire al più presto per la ratifica.

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di nominare su proposta del Presidente e con la maggioranza qualificata di 2/3 dei Consiglieri eletti, fino ad un massimo di 3 Consiglieri Onorari (non soggetti ad elezione da parte dell'Assemblea) fra i soci che, avendo superato i 70 anni di età, per i meriti acquisiti in relazione all'impegno da loro profuso a favore dell'Associazione, per l'esperienza maturata e per le loro

particolari qualificazioni professionali, i quali avranno diritto a partecipare a tutte le riunioni del Consiglio ed alle manifestazioni promosse dalla Confedilizia con piena facoltà di parola senza diritto di voto.

Il Consiglio può nominare un Presidente Onorario il quale parteciperà di diritto alle riunioni del Consiglio Direttivo, con piena facoltà di parola e senza diritto di voto.

La carica di Presidente Onorario è vitalizia.

I Consiglieri Onorari non sono soggetti allo svolgimento di specifici incarichi senza il loro preventivo consenso e mantengono la qualifica loro attribuita salvo che si verifichi uno dei casi previsti dall'art. 6 dello Statuto.

Il Consiglio può nominare Commissioni di Studio, aventi lo scopo di preparare elementi da sottoporre all'esame dell'Assemblea per la risoluzione di questioni interessanti la Proprietà Edilizia. Il Consiglio Direttivo può nominare, scegliendolo fra i soci ed anche al di fuori degli stessi, il Segretario per il disbrigo delle pratiche e per gli adempimenti necessari per il regolare funzionamento dell'associazione.

Ove un consigliere non partecipi, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive del Consiglio, decade dalla carica.

I membri del Consiglio che nel corso del triennio decadono dalla carica per qualsiasi motivo, si dimettono o vengono a mancare, sono sostituiti con i candidati che nelle graduatorie dei voti riportati nell'ultima elezione, seguono nell'ordine i membri eletti, a parità di voti subentrerà il Consigliere con maggiore anzianità di iscrizione all'Associazione.

Ove non sia possibile il predetto subentro, al fine di reintegrare il numero legale dei componenti degli Organi Statutari (Consiglio Direttivo, Revisori dei Conti e Proviviri), è consentito al Consiglio Direttivo di cooptare, in via temporanea, altri soci di Confedilizia per reintegrare il numero legale, salva e impregiudicata la

successiva elezione dei componenti mancanti da parte dell'Assemblea nella prima riunione utile.

Fanno parte, di diritto del Consiglio direttivo i responsabili delle delegazioni di cui all'art. 1 tutti senza diritto di voto.

E' di competenza del Consiglio direttivo la redazione e approvazione di eventuali regolamenti per l'attuazione del presente Statuto.

ART. 20 – Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente della Associazione o, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente vicario o in caso di impedimento di quest'ultimo dall'altro Vice Presidente. Esso si riunisce ordinariamente almeno due volte l'anno e, in via straordinaria, quando lo ritenga opportuno il Presidente o ne faccia richiesta un terzo dei consiglieri. L'avviso di convocazione, da spedire almeno 5 gg. prima a mezzo posta elettronica o con mezzi equipollenti, deve contenere l'indicazione del luogo, giorno e ora della riunione nonché l'ordine del giorno con gli argomenti da trattare. In casi di urgenza il termine di convocazione è ridotto a un minimo di 3 gg. e soltanto per urgenza assoluta la convocazione può avvenire con mezzi a discrezione del Presidente.

Delle riunioni deve essere redatto processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

Il Consiglio inoltre, può assumere impiegati e anche collaboratori per il buon andamento degli uffici.

Il Consiglio potrà cooptare altre persone fino ad un massimo di tre in rappresentanza di enti e associazioni con parere consultivo.

ART. 21 – Il Consiglio Direttivo deve redigere il Bilancio Consuntivo e Preventivo, che deve essere approvato dall'Assemblea ordinaria ogni anno entro il mese di

Aprile.

PRESIDENZA

ART. 22 – Il Presidente rappresenta legalmente a tutti gli effetti l'Associazione e ne dirige l'attività in conformità delle deliberazioni adottate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo.

Per particolari esigenze e a tutela degli interessi della proprietà privata, il Presidente potrà assumere tutte le iniziative opportune; di quanto sopra il Presidente dovrà riferire alla prima riunione di Consiglio che sarà convocata.

ART. 23 – Il Vice Presidente vicario sostituisce in ogni sua funzione il Presidente nei casi di assenza o impedimento.

ART. 24 – Il Tesoriere provvede all'amministrazione delle entrate delle uscite e del patrimonio sociale in esecuzione del bilancio approvato dall'Assemblea Generale e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

ART. 25 - L'Assemblea nomina tre Probiviri, i quali sono scelti tra persone che possono anche essere estranee alla Organizzazione della Proprietà Edilizia, dureranno in carica 3 anni e potranno essere eletti per non più di due volte consecutive. I Probiviri nominano nel loro seno il Presidente del Collegio.

Il Collegio dei Probiviri è competente a giudicare sui comportamenti di membri dell'Associazione che fossero ritenuti lesivi degli interessi o dell'immagine dell'Associazione stessa.

Qualunque consigliere può promuovere l'intervento dei Probiviri, i quali, in questa materia, dovranno giudicare secondo equità facendone relazione riservata alla Presidenza. Le sanzioni che potranno essere pronunciate nei confronti di chi fosse riconosciuto responsabile sono: la censura, la sospensione dall'Organo di

appartenenza fino a tre mesi, la decadenza da membro dell'Organo stesso a seconda della gravità della mancanza. Sono deferite inoltre ai Provirari le controversie circa l'interpretazione e l'applicazione del presente Statuto. Il Collegio sceglie le forme della procedura e giudica inappellabilmente. Esso è regolarmente costituito con la presenza di tre Membri.

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

ART. 26 – Il Collegio dei Revisori dei Conti viene nominato dall'assemblea, tra i soci e/o i non soci, dura in carica tre anni ed è composto da tre membri effettivi e due supplenti. Il Collegio dei Revisori nomina al proprio interno il Presidente; ove, per qualsiasi motivo il Collegio dei Revisori non possa più essere composto da tre membri il Consiglio di Confedilizia potrà, eccezionalmente, nominare un altro revisore che resterà in carica fino alla più prossima Assemblea in modo tale che il Collegio dei Revisori venga ripristinato nel numero di tre.

Il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti dovrà essere sempre invitato alle riunioni di Consiglio.

Il Collegio dei Revisori vigila sull'andamento della gestione economica, patrimoniale e finanziaria dell'associazione e prepara la relazione sul consuntivo annuale entro il 15 aprile di ogni anno; esso ha, inoltre, i seguenti compiti:

- controllare l'amministrazione dell'associazione;
- accertare la regolare tenuta della contabilità;
- verificare la consistenza della cassa e la rispondenza delle scritture contabili con le pezze giustificative;
- verificare, alla fine di ogni anno, il rendiconto consuntivo;
- procedere ad atti di ispezione e controllo.

SCIoglimento

ART. 27 – In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo deve essere devoluto ad Associazioni con fini di pubblica utilità salvo diversa destinazione imposta della Legge.


ART. 28 – In caso di scioglimento dell'associazione da deliberarsi in prima convocazione con il voto favorevole di almeno due terzi dei voti espressi sia in prima che in seconda convocazione, l'assemblea nomina un Collegio di tre liquidatori e delibera sulla determinazione da dare alle attività nette patrimoniali.

ART. 29 – Per tutto ciò che non è previsto dal presente Statuto valgono le norme di legge.

SERIE III

Registrazione

PISA 22.07.2015



ALLEGATO

AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI PISA
UFFICIO TERRITORIALE DI PISA

28 OTT. 2015

Registrato 2709 SERIE III

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale
Patrizia Muscarek

IL FUNZIONARIO (*)
Maria Gabriella Orsini

M. Orsini